



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato
la seguente

N.551/2006

Reg.Dec.

N. 3095 Reg.Ric.

ANNO 2005

DECISIONE

sui ricorsi in appello n. 3095 del 2005 proposto da Di Leva Martino,
rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Sguanci e con il medesimo
elettivamente domiciliato in Roma, via Francesco Denza n.27, presso lo
studio dell'avv. Emma Caroleo;

contro

il Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro p.t.,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui
uffici è per legge domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

e nei confronti

del Comune di Meta, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso
dall'avv. Luigi Esposito ed elettivamente domiciliato in Roma, via Ludovisi
n.35, presso l'avv. Massimo Lauro;

per l'annullamento

previa sospensiva, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale
per la Campania, Napoli Sezione II, n.19742/04 in data 30 dicembre 2004,
resa tra le parti;

visto il ricorso con i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni appellate;

viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

visti gli atti tutti della causa;

alla pubblica udienza dell'8 novembre 2005, relatore il Consigliere Domenico Cafini, uditi gli avv.ti Sguanci e Esposito;

ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. La Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio e per il patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico di Napoli e provincia annullava, con decreto in data 22.3.2004, il provvedimento 15.1.2004 n.3 del Sindaco del comune di Meta, con il quale il sig. Martino Di Leva veniva autorizzato, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 490/1999, a costruire un parcheggio pertinenziale interrato su un fondo di sua proprietà, sito alla via C. Colombo di detta località, decreto che veniva poi trasmesso dal competente ufficio comunale all'interessato al quale veniva data notizia anche dell'inammissibilità della d.i.a. da lui presentata.

1.1. Con ricorso proposto davanti al TAR per la Campania, il sig. Di Leva impugnava, con tutti gli atti comunque connessi, i provvedimenti anzidetti - ossia il menzionato decreto in data 22.3.2004 del Soprintendente e la nota 5.4.2004 n.5052 del responsabile dell'Ufficio urbanistico del Comune di Meta - deducendo i seguenti motivi di diritto:

a) violazione degli artt. 6 e 9 L.R. 19/01; eccesso di potere e violazione di legge; illegittimità; e ciò in quanto le considerazioni svolte dal

Soprintendente sarebbero state illogiche e avrebbero manifestato una superficiale valutazione della documentazione allegata alla richiesta di autorizzazione, interpretando non correttamente gli artt. 6 e 9 L.R. Campania n.19/2001; peraltro, il “rilevante sbancamento” evidenziato nel provvedimento impugnato avrebbe avuto solo carattere di temporaneità, atteso il previsto ripristino dello stato dei luoghi;

b) erronea ed omessa interpretazione degli atti e documenti nonché illegittimità ed illogicità motivazione; atteso che l’assunto dell’Amministrazione, secondo cui la realizzazione del parcheggio comporterebbe la realizzazione di opere non compatibili con le esigenze di tutela e conservazione dei valori paesistici riconosciuti dal decreto ministeriale 2.2.1962, sarebbe erroneo dal momento che l’area interessata all’intervento sarebbe minima, che il ritenuto rilevante sbancamento avrebbe carattere di temporaneità e che lo stato dei luoghi sarebbe stato ripristinato con nessuna negativa incidenza sulla conservazione dei valori paesistici;

c) erronea valutazione decreto sindacale annullato ed erronea assunta deroga ai valori paesistici ed al vincolo imposto, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 151 D.Lgs. 490/1999 e del D.M. 2.2.1962 ed illegittimità ed illogicità; poiché il decreto sindacale annullato avrebbe ben valutato i valori paesistici protetti dal vincolo, pervenendo, con motivazione congrua e logica, a ritenere non incidente l’intervento sui valori paesistici protetti e sulla loro conservazione.

Il ricorrente impugnava, altresì, la suddetta nota comunale, deducendo la censura di erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 23 D.P.R. 380/2001 nonché di illegittimità, giacché la d.i.a. sopra indicata non

si sarebbe potuta dichiarare inammissibile, ma si sarebbe dovuta considerare al più, ai sensi dell'articolo citato, priva di effetti.

Nel giudizio di costituiva l'Amministrazione per i beni e le attività culturali, opponendosi all'accoglimento del ricorso.

Anche il comune intimato si costituiva, depositando poi apposita memoria nella quale eccepiva l'inammissibilità del ricorso, contestando nel merito la fondatezza della censura proposta avverso la nota comunale del 5.4.2004 n. 5042.

1.2. Con la sentenza specificata in epigrafe il TAR adito, dopo avere disatteso la eccezione di inammissibilità del comune resistente, respingeva il ricorso.

1.3. Avverso detta pronuncia ha interposto appello il sig. Di Leva, che lo ha affidato ai seguenti mezzi di impugnativa:

A) erronea interpretazione della L.R. n.19/2001 e della L.R. n.35/1987 (art.17);

B) erronea valutazione della contestata illegittimità ed illogicità del decreto di annullamento del Soprintendente;

C) erronea decisione in ordine alla contestata valutazione del decreto sindacale annullato e all'assunta deroga ai valori paesistici e al vincolo imposto;

D) erronea dichiarata inammissibilità della d.i.a. per carenza di interesse;

Alla Camera di consiglio del 10 maggio 2005 l'esame dell'istanza cautelare è stata abbinata al merito.

Nell'attuale giudizio si è costituito il Comune di Meta, che ha controdedotto al ricorso in appello, con apposita memoria, contestandone i proposti motivi e concludendo, quindi, per il suo rigetto.

Anche l'Amministrazione per i beni e le attività culturali si è costituita, senza depositare, tuttavia, scritti difensivi.

1.4. All'udienza pubblica dell'8 novembre 2005, il ricorso è stato, infine, assunto in decisione, dopo che i difensori comparsi per l'appellante e per il comune resistente hanno ulteriormente illustrato le proprie tesi, insistendo nelle rispettive richieste e conclusioni.

2. Il ricorso in appello è fondato in relazione al primo motivo dedotto.

2.1. Il decreto di annullamento, impugnato nel giudizio di primo grado, ha ritenuto il provvedimento del Sindaco di Meta n. 3 del 15.1.2004 viziato da eccesso di potere e da violazione di legge perché in contrasto con il D.Lgs. 490/1999 e con il P.U.T. vigente; e ciò, in particolare, nella considerazione che dall'esame degli atti si rilevava che il progetto oggetto del provvedimento stesso prevedeva, in zona territoriale 2 del P.U.T., la costruzione di un parcheggio a due livelli, su ognuno dei quali potevano sostare 37 autovetture, e che l'intervento prevedeva rilevanti sbancamenti con la costruzione di un manufatto in zona di alto valore paesistico, definita dal P.U.T. stesso di "rispetto ambientale", nella quale era impedita "nuova edificazione privata" ed individuata dal P.R.G. come area in zona "E" agricola; che il provvedimento in questione, pertanto, avrebbe comportato la realizzazione di opere non compatibili con le esigenze di tutela e conservazione dei valori paesistici riconosciuti dal decreto ministeriale del

2.2.1962, poste alla base del vincolo e che, in definitiva, l'autorizzazione comunale suddetta attuava un'inammissibile deroga al vincolo stesso.

Tale provvedimento della Soprintendenza è stato ritenuto non inficiato dai dedotti vizi di legittimità dal TAR adito, che ha quindi respinto il ricorso del sig. Di Leva con la sentenza che viene ora dal medesimo censurata attraverso con una serie di rilievi volti ad evidenziarne, sotto vari aspetti, l'erroneità.

2.2. Di tali rilievi mossi dall'appellante, vanno esaminati, innanzitutto, quelli formulati nel primo motivo (sopra specificato al punto 1.3. lett. A) dell'esposizione che precede e riproduttivo, nella sostanza, della prima doglianza del ricorso al TAR), con cui si deduce l'erronea interpretazione delle leggi regionali della Campania n.19/2001 (in particolare, artt. 6 e 9) e n.35/1987 (in particolare, art. 17).

Con tale motivo l'interessato si duole, in sintesi, del fatto che il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente statuito - richiamando la nota 27.5.2004 n. 1874 della Giunta Regionale della Campania - la prevalenza della disciplina introdotta con L.R. n.19/2001 soltanto sulle disposizioni procedurali di cui alla L.R. n.35/1987, disciplina che non avrebbe però inciso "sugli aspetti sostanziali di tutela paesaggistico ambientale dei piani", e che, dunque, la stessa L.R. n.19/2001, opererebbe su di un piano soltanto procedurale per il rilascio dei titoli abilitativi, giacché - mentre sarebbero "rimasti invariati i presupposti sostanziali degli stessi" - introdurrebbe alcuni criteri e modalità senza consentire, tuttavia, l'adozione di provvedimenti permissivi o di d.i.a., laddove le opere da realizzare siano in contrasto con l'assetto del territorio come determinato dai piani urbanistici,

permanendo anche, per il disposto di cui all'art.6, comma 3, L.R. n.19/2001, i vincoli del P.U.T.

In definitiva il TAR, ad avviso dell'appellante, avrebbe erroneamente escluso l'applicabilità al caso in esame della L.R. n.19/2001 e, in particolare, l'art. 9, secondo cui le disposizioni della legge stessa trovano applicazione anche nei territori sottoposti alla disciplina di cui alla L.R. 27.6.1987 n. 35 e, in caso di contrasto, prevalgono sulle disposizioni di quest'ultima, consentendo quindi, nella zona interessata dalla richiesta dell'interessato l'edificabilità privata.

2.3. Il motivo avanti prospettato deve essere condiviso.

2.4 Va preliminarmente osservato in proposito che il ricorrente aveva avanzato la richiesta di autorizzazione edilizia per la costruzione di un'autorimessa ai sensi dell'art. 6 L.R. 19/2001 e relativo regolamento di attuazione, delle norme di attuazione del P.R.G. e dell'art. 9 L. 122/1989 (c.d. legge Tognoli).

Secondo quest'ultima norma, i proprietari di immobili, invero, possono realizzare nel sottosuolo degli stessi oppure nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti; sicchè tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purché non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell'uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici; fermi restando in ogni caso i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale.

Sulla base della L.R. 19/2001, peraltro, in particolare dell'art.6, comma 1, la realizzazione di parcheggi, da destinare a pertinenze di unità immobiliare e da realizzare nel sottosuolo del lotto su cui insistono gli edifici, se conformi agli strumenti urbanistici vigenti, è soggetta a semplice denuncia di inizio attività (d.i.a.) e la realizzazione di parcheggi in aree libere, anche non di pertinenza del lotto dove insistono gli edifici, ovvero nel sottosuolo di fabbricati o al pianterreno di essi, ai sensi del secondo comma, è soggetta ad autorizzazione gratuita, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti; alla stregua poi del comma 3 del medesimo articolo, nelle zone sottoposte a vincoli dal D.Lgs. 490/1999, l'inizio delle opere è subordinato al rilascio delle prescritte autorizzazioni da parte delle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli stessi e, infine, alla stregua dell'art. 9 della stessa legge regionale n.19/2001, le disposizioni relative trovano applicazione anche nei territori sottoposti alla disciplina di cui alla L.R. 35/1987 e, in caso di contrasto, prevalgono sulle disposizioni di quest'ultima.

2.5. Ciò premesso, alla luce della normativa accennata, appare erronea la tesi del TAR, secondo cui da tale ultima disposizione, il sig. Di Leva avrebbe non correttamente desunto che i vincoli imposti dal relativo P.U.T., in base ai quali il provvedimento sindacale del Comune di Meta è stato annullato, non sarebbero operanti con riferimento al caso di specie.

Ritiene, infatti, il Collegio non condivisibile l'interpretazione delle richiamate norme seguita nella specie dai primi giudici, né corretto il richiamo da essi effettuato alla nota della Giunta Regionale 27.5.2004 n.1274, la quale è, in ogni caso, successiva allo svolgersi della vicenda

oggetto della controversia, dovendosi considerare, in particolare, la diversità della normativa delle zone indicate nella legge regionale n.35 del 27.6.1987.

Non può ritenersi nemmeno che, ai fini della soluzione dell'attuale controversia, possa avere incidenza la successiva L.R. 22.12.2004, n.16 - il cui art. 49, comma 10, con una interpretazione autentica, ha sostituito l'art. 9 della L.R. n.19/2001 - in quanto entrata in vigore in data posteriore a quella della pronuncia sul ricorso di primo grado, deliberata dal TAR alla camera di consiglio del 2.12.2004.

La Sezione in ordine alla fattispecie in esame deve, comunque, rilevare che la zona del P.U.T., interessata all'intervento edilizio di cui trattasi, è qualificata di rispetto ambientale e che gli interventi edilizi consentiti per le zone definite come tali, in base all'art.17 L.R. n.35/1987, escludono vincoli di inedificabilità assoluta, consentendosi appunto l'edificabilità, previa loro rimozione.

Deve rilevare, inoltre, che il disposto di cui all'art. 6 della L.R. n.19/2001, concernente, tra l'altro, anche "norme in materia di parcheggi pertinenziali", prevede, al comma 2, che "la realizzazione di parcheggi in aree libere, anche non di pertinenza del lotto dove insistono gli edifici ovvero nel sottosuolo o al pianterreno di essi, è soggetta a permesso di costruire non oneroso, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti" (autorizzazione gratuita o d.i.a.).

Dal delineato quadro normativo - caratterizzato in particolare dalle disposizioni di cui all'art. 17 L.R. n.35/1987, con riguardo all'area interessata alla costruzione in questione, e all'art. 6 della L.R. n.19/2001, che consente, come accennato, il permesso di costruzione anche in deroga -

deriva che nella specie l'intervento edificatorio richiesto dal sig. Di Leva al Comune di Meta, e poi da tale ente in un primo momento autorizzato, avrebbe dovuto ritenersi assentibile per effetto della prevista deroga agli strumenti urbanistici, alla stregua di quanto disposto appunto dalla norma da ultimo citata, ferma restando ovviamente la relativa valutazione ambientale.

A tale conclusione può, peraltro, pervenirsi attraverso le seguenti considerazioni, evidenziate anche dalla parte appellante:

- l'art. 17, comma 2, L.R. n.35/1987 dispone che per la zona di rispetto ambientale le previsioni normative possono essere direttamente recepite dal PRG o articolate considerando che la edificabilità privata va impedita, mentre è consentito, per l'eventuale edilizia esistente, quanto previsto per la zona 1/b;

- l'art.6, comma 2, L.R. n.19/2001 consente la realizzazione di parcheggi in deroga a strumenti urbanistici, più precisamente, nel caso in esame, in deroga alla previsione di inedificabilità privata;

- le disposizioni della L.R. n.35/1987 non sono di ostacolo alla edificazione dell'opera in questione, attesa la prevista deroga del legislatore regionale, la quale, diversamente da quanto assunto dal Giudice di prime cure, è consentita sulla base del combinato disposto di cui agli artt.6 e 9 L.R. n.19/2001, essendo priva di rilevanza, come già accennato, ai fini della soluzione della questione controversa, sia la nota n.1874 del 25.5.2004 della Giunta regionale (su cui sembra poggiare la pronuncia del TAR), che la legge regionale 22.12.2004, n.16 - approvata successivamente alla data di deliberazione della pronuncia impugnata (2.12.2004) - legge quest'ultima che ha sostituito, con l'art.49, comma 10, il testo originario della L.R.

28.11.2001, n.19 contenuto nell'art.9, rubricato "Area Sorrentino-Amalfitana", stabilendo che "le disposizioni della presente legge trovano applicazione anche nei territori sottoposti alla disciplina di cui alla legge regionale 27 giugno 1987, n.35, *fatti salvi tutti vincoli previsti dalla legge stessa*", sostituendo (attraverso un'interpretazione autentica) l'inciso della precedente formulazione della L.R.n.19/2001, secondo cui le disposizioni della presente legge... " *in caso di contrasto prevalgono sulle disposizioni di quest'ultima* (L.R. n.35/1987).

Sulla base delle considerazioni che precedono, una volta conseguito il parere ambientale, come avvenuto nella fattispecie, la richiesta edificazione - trasmessa alla Soprintendenza con il surriferito provvedimento sindacale e la necessaria documentazione - era dunque assentibile per effetto della prevista deroga.

2.6. Il ricorso avverso il provvedimento della Soprintendenza va, pertanto, accolto in relazione alla doglianza ora esaminata e ritenuta fondata, con assorbimento dei restanti rilievi.

Alla ritenuta fondatezza del ricorso avverso la sentenza impugnata consegue la statuizione di illegittimità dei provvedimenti impugnati avanti al TAR (decreto soprintendentizio di annullamento del 22.3.2004 e nota del Comune di Meta del 5.4.2004, che dichiarava la d.i.a. presentata dal sig. Di Leva in data 23.3.2004, non ammissibile per carenza di interesse).

Sussistono, peraltro, giusti motivi, in relazione alla particolarità della questione esaminata alla stregua della normativa di riferimento, per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello in epigrafe indicato e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, accoglie il ricorso di primo grado con conseguente annullamento degli atti in esso impugnati, salvi restando gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.

Compensa le spese dei due gradi di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, l'8 novembre 2005 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Claudio Varrone	Presidente
Sabino Luce	Consigliere
Giuseppe Romeo	Consigliere
Rosanna De Nictolis	Consigliere
Domenico Cafini	Consigliere Est.

Presidente**CLAUDIO VARRONE****Consigliere**
DOMENICO CAFINI**Segretario**
GLAUCO SIMONINI

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il...10/02/2006
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione

MARIA RITA OLIVA

CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addi.....copia conforme alla presente è stata trasmessa
al Ministero.....
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria